



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al decreto ministeriale di riparto del

FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA

PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2,

DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSE

L'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante *“Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposto *“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”* (di seguito anche semplicemente FOE).

Il comma 2 il medesimo articolo 7 dispone che il FOE è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MUR con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Accanto alle predette disposizioni di riferimento generale, occorre ricordare che in data 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, *“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca”* in attuazione dell' art. 13 della L.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha consentito di rivedere talune disposizioni normative applicate agli EPR, nell’ottica di una concreta semplificazione delle attività dei medesimi EPR e, soprattutto, di una compiuta autonomia programmatica degli stessi.

In tal senso è doveroso segnalare che, con il suddetto intervento legislativo, l’attività di pianificazione, programmazione e controllo degli EPR è stata notevolmente semplificata consentendo, prima di tutto, una programmazione ed attuazione del piano di fabbisogno del personale subordinata ad una comunicazione preventiva alle amministrazioni vigilanti, senza bisogno di una specifica autorizzazione, diversamente da quanto previsto in passato. Tale semplificazione consente anche di velocizzare le attività di reclutamento necessarie a garantire un’adeguata e tempestiva attuazione degli obiettivi strategici di ciascuno degli enti, favorendo la corretta realizzazione delle principali attività di ricerca.

È utile anche ricordare che sempre il medesimo decreto legislativo 218/2016 all’articolo 19 comma 5, primo periodo, ha previsto specificamente che *“Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove e sostiene l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.”*

LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO E LA RIPARTIZIONE AGGREGATA

Anche per il 2021, purtroppo, nella legge di bilancio dell’anno, non è stato previsto nessuno stanziamento per il capitolo 7237 *“Finanziamento premiale di attività di ricerca e di specifici programmi e progetti anche congiunti proposti dagli enti vigilati dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”*.

Le specifiche disposizioni finanziarie di riferimento del “Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca” sono:



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETIARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

- la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”, prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2021 del FOE.

Oltre, infine, alla legislazione italiana sin qui richiamata, per la predisposizione del DM in argomento, si è tenuto conto altresì della specifica disciplina relativa agli ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

In particolare:

- il regolamento (CE) n. 723/2009 che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);
- le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, che deliberano su richiesta e con la partecipazione degli Stati proponenti la costituzione degli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali.

E’ utile evidenziare che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene direttamente ma che alcune funzioni sono delegate ad enti, università e istituzioni di ricerca afferenti al MUR, ad alcuni dei quali viene conferita la specifica qualifica di “representing entity”.

Per l’esercizio di queste funzioni delegate e per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, da utilizzare nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte dell’Italia tramite tali Enti e Università e in particolare attraverso le “representing entity”, necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, i relativi finanziamenti sono assicurati



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

anche attraverso contributi annuali da parte del MUR a valere sul FOE per quanto riguarda gli Enti, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti.

Quanto invece agli atti programmatori di riferimento, la proposta di decreto si relaziona con il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020, che tra l'altro si pone come un piano in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa, indirizzando Fondi di competenza MUR (FFO, FOE, FISR, FIRST), Fondi di competenza MISE, fondi regionali per il cofinanziamento di specifiche azioni, risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC), Fondi Europei competitivi (H2020), fondi strutturali (PON, POR).

La programmazione della ricerca affidata agli Enti Pubblici di ricerca, con i propri PTA, anche per quest'anno dovrà inoltre essere coerente e sinergica con il PNR 2015-2020, tenendo a riferimento le 12 Aree di specializzazione in esso individuate e con quelle previste dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), nonché con il resto del panorama programmatico europeo messo in atto attraverso "Horizon 2020", tra cui in particolare la Strategia di specializzazione intelligente per sostenere ricerca e innovazione (S3) per favorire lo sviluppo del territorio e di reti, piattaforme e partenariati, pubblico-privato, a livello nazionale ed europeo.

Le risorse del FOE anche per l'esercizio di riferimento costituiscono una importante fonte di finanziamento degli obiettivi fondamentali del PNR, oltre al necessario cofinanziamento con le ulteriori risorse messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), come in particolare previsto per gli obiettivi:

- centralità dell'investimento nel capitale umano;
- sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca;
- collaborazione pubblico-privato come leva strutturale.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Con riferimento al capitale umano, si conferma la rilevanza che ha il Framework per l'Attrazione ed il Rafforzamento delle Eccellenze per la Ricerca in Italia (FARE), sul quale gli Enti sono stati invitati alla più ampia partecipazione competitiva; il PNR, infatti, prevede una serie di interventi finalizzati ad attrarre in Italia un numero crescente di ricercatori, sia italiani sia stranieri, di eccellenza, al fine di rafforzare il sistema nazionale della ricerca.

Nell'ottica di costruire un ponte tra i finanziamenti nazionali alla ricerca, tra cui il FOE, e quelli europei, il PNR richiama quattro linee di intervento direttamente riconducibili al Programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Horizon 2020", che finanzia, tra l'altro, un programma specifico in supporto della ricerca di eccellenza, tramite il Consiglio europeo della Ricerca (ERC). Ciò che caratterizza il Programma ERC rispetto alla generalità del Programma "Horizon 2020" è la centralità dell'eccellenza scientifica come unico criterio di valutazione.

Rispetto agli obiettivi riferiti alle infrastrutture di ricerca e alle collaborazioni pubblico-private, gli EPR sono chiamati a un ruolo importante e a una forte partecipazione, impegnando significative risorse delle assegnazioni ordinarie.

A tal fine, gli Enti nella propria programmazione annuale e triennale hanno previsto di operare un potenziamento infrastrutturale, con ciò sostenendo le principali Infrastrutture di Ricerca (IR), individuate dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e dalle evoluzioni scientifiche degli ultimi anni e ricomprese nelle indicazioni contenute nella tabella "3.3 matrice fondi-strumenti".

L'investimento che si intende così sostenere per le IR è direzionato, in considerazione del PNIR, a dare seguito alle azioni intraprese a livello europeo anche attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI).

Quanto invece alle collaborazioni pubblico-private, nella programmazione nazionale ed in quella specifica degli Enti sono individuati come strumento principale "i cluster tecnologici nazionali", che costituiscono infrastrutture intermedie di soft-governance, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

L'ANDAMENTO DEL FOE DAL 2011 AL 2021

Come anche evidenziato nelle relazioni di accompagnamento ai precedenti decreti ministeriali di ripartizione, lo stanziamento del FOE, fino al 2016, ha subito un decremento complessivo che, seppur in termini reali è risultato contenuto, ha costituito un significativo elemento di criticità rispetto alle necessità e all'adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pubblica.

Tali riduzioni hanno, da un lato, inciso sul ruolo proprio degli Enti, limitando la loro capacità di essere propulsori del sistema Paese e di raggiungere obiettivi ancor più significativi di quelli sin qui ottenuti nonché, dall'altro, di rispondere alle sollecitazioni delle Commissioni parlamentari competenti che chiedono da tempo uno specifico stanziamento per la premialità e per ulteriori interventi qualificanti.

Nel grafico che segue è riportato l'andamento dello stanziamento del FOE ripartito comprensivo delle somme destinate alla premialità fino al 2017 e ad altre finalità di legge (es assunzioni).


Per l'anno 2021, al netto della somma di euro 25.000.000 destinata alle procedure di cui all'art. 1 comma 541 della legge di bilancio 2021 e delle somme ripartite con decreto ministeriale 29 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 238 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), si registra un incremento netto dello stanziamento del FOE di circa 39 milioni di euro.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
€ 1.794	€ 1.792	€ 1.768	€ 1.754	€ 1.697	€ 1.680	€ 1.678	€ 1.697	€ 1.773	€ 1.754	€ 1.793
delta sull'anno precedente	-€ 2	-€ 24	-€ 14	-€ 57	-€ 17	-€ 2	€ 19	€ 76	-€ 19	€ 39



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA



LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO E LA RIPARTIZIONE AGGREGATA.

(articolo 1, comma 1, della proposta di DM)

Lo stanziamento di competenza del Capitolo 7236 – Piano Gestionale 01 – per l'anno 2021 presenta una disponibilità di € 1.793.343.350, al netto delle riduzioni di legge degli anni precedenti e di spending review (art. 1, comma 1, della proposta di DM).

L'Assegnazione Ordinaria si conferma comprensiva dal 1998 (anno del Decreto legislativo 204/1998 che ha istituito il FOE) dalle specifiche finalizzazioni di legge, soprattutto quelle destinate alle assunzioni ordinarie e straordinarie di personale.

Tali assegnazioni costituiscono così la storicizzazione delle quote essenziali per il funzionamento ordinario degli Enti e per le assunzioni di personale.

Dal 2018 è confluita in questa determinazione anche la somma calcolata per l'ex premialità fino al 2017. Contabilmente, sempre a partire dal 2018, tale quota ha incrementato il fattore legislativo "D.Lgs. 204 del 1998, articolo 7" per il piano gestionale 01 del capitolo 7236.

Di contro, sia a livello legislativo sia a livello di stanziamenti di bilancio, oggi non esiste più una quota destinata a promuovere e sostenere "l'incremento qualitativo della attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti." (art 19, comma 5, primo periodo, D.Lgs.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

218/2016). Per tale scopo nel 2017 è stato istituito un apposito capitolo che non è stato mai finanziato (capitolo 7237 “Finanziamento premiale di attività di ricerca e di specifici programmi e progetti anche congiunti proposti dagli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (22.1.3) (1.4.1)).

L'assegnazione ordinaria al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) comprende la somma di € 2.582.284 in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferenti all'area di Monterotondo come prevista ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Quanto invece alle assegnazioni per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” a favore del CNR, con l'entrata in vigore del comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), lo stanziamento di 23 milioni di euro per il Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), ricompreso fino al 2020 nel DM FOE, è stato allocato su uno specifico capitolo del Bilancio del MUR proprio ai sensi del medesimo comma 552 che tra l'altro prevede che:

- *“Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. “*
- *“Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.”*

Per il dettaglio delle assegnazioni riferite alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”, alle “Progettualità di carattere straordinario” e alle “Progettualità di carattere continuativo” si rimanda alle specifiche tabelle (rispettivamente TAB. 2, TAB. 3 e TAB. 4) parti integranti il decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

In ognuna di queste tabelle sono riportati analiticamente i riferimenti e le illustrazioni essenziali di ciascun progetto o intervento ammesso a finanziamento.

LE ASSEGNAZIONI PER SPECIFICHE INIZIATIVE.

(articolo 1, comma 4 della proposta di DM)

La somma di cui all'articolo 1, comma 4, della proposta di DM, pari a € 31.755.114 del totale disponibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:

- € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- € 12.364.653 destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Importo comprensivo della somma assegnata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della legge n. 205 del 2017.
- € 5.390.461 destinati al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché a favore del processo di stabilizzazione delle figure professionali previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75.

ASPETTI PARTICOLARI E CONCLUSIONI

Anche per il corrente anno non si opera il taglio fino al 5% (previsto dall'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) sulle assegnazioni in favore dei seguenti enti considerati nel



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

riparto: CNR, ASI, OGS e finalizzate alla costituzione, unitamente ad altre risorse derivanti da analoghe riduzioni previste dalla norma, del così detto “Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico”, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, in considerazione della minore disponibilità di risorse e per la destinazione di risorse alla Progettualità di carattere straordinaria e di carattere continuativo.

Quanto alle indicazioni per il biennio successivo – da fornirsi ai sensi del disposto di cui all’articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204/1998 – il provvedimento prevede che gli enti destinatari delle assegnazioni potranno considerare quale dato per la predisposizione del proprio bilancio di previsione 2021 e 2022 una quota pari al 100% dell’ammontare dell’assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell’anno di riferimento.

L’Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell’elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alla assegnazione per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” riferita alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative di riduzione del FOE e/o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell’anno di riferimento.

Quanto infine ai contributi per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”, è confermata nella proposta di DM la disposizione che precisa che essi costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.